

Università Agraria di Ponticelli
Comune di Scandriglia
Provincia di Rieti
Codice fiscale 80029520575 P.I. 00605250570 Via della Chiesa n. 6 Ponticelli

**AFFITTO DI BENE PRODUTTIVO DI PROPRIETA' DELL'UNIVERSITA' AGRARIA DI PONTICELLI
PER ATTIVITA' DI COLTIVAZIONE NELLA CAVA DI MATERIALE CALCAREO IN LOCALITA'
"MONTE CALVO" NEL COMUNE DI SCANDRIGLIA.**

CAPITOLATO D'APPALTO

OGGETTO

- Art. 2. UBICAZIONE, ESTENSIONE E RIFERIMENTI CATASTALI
- Art. 3. DESTINAZIONE URBANISTICA
- Art. 4. SVINCOLO USI CIVICI
- Art. 5. DURATA E DECORRENZA DELLA CONCESSIONE
- Art. 6. REQUISITI
- Art. 7. CANONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO – ACQUISIZIONE DI MATERIALE DA PARTE DEL CONCEDENTE
- Art. 8. RITARDATO PAGAMENTO
- Art. 9. SUPERFICIE ESCAVABILE
- Art. 10. ASPETTI AUTORIZZATIVI E PIANO DI COLTIVAZIONE
- Art. 11. CONTROLLO DEL MATERIALE TRASPORTATO
- Art. 12. CONTROLLO DELLA LAVORAZIONE, **VERIFICA DEI LAVORI DI COLTIVAZIONE E RIPRISTINO AMBIENTALE**
- Art. 13. REVISIONE DEL CANONE
- Art. 14. APERTURA E UTILIZZO DELLE STRADE
- Art. 15. MATERIALE DI SCARTO
- Art. 16. TUTELA IGIENICO-SANITARIA E SICUREZZA
- Art. 17. RECESSO
- Art. 18. UTILIZZO MATERIALE ALLA SCADENZA
- Art. 19. CAUZIONE PROVVISORIA
- Art. 20. CAUZIONE DEFINITIVA
- Art. 21. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAFFITTO
- Art. 22. PENALI
- Art. 23. SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO GIURISDIZIONALE DI ATTI PROCEDURA DI GARA
- Art. 24. SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- Art. 25. SUBENTRO
- Art. 26. SPESE E ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO
- Art. 27. ESONERO RESPONSABILITA'
- Art. 28. RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE
- Art. 29. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO
- Art. 30. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ALLEGATO 1 ESTRATTO CARTOGRAFICO E CATASTALE

Art. 1. OGGETTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affitto dell'area di proprietà dell'Università Agraria di Ponticelli (di seguito identificata come Ente) sita in Località "Monte Calvo" per la prosecuzione dei lavori di attività estrattiva di inerti, giusta autorizzazione Comune di Scandriglia in data 17/05/1986 riguardante il progetto

redatto per conto dell'Ente dall'Ing. Fernando Petresca e per il quale è stato rilasciato dalla Giunta Regionale del Lazio, con deliberazione n. 802 del 28 dicembre 2016, apposito nulla osta paesaggistico.

La concessione in affitto ha per oggetto il diritto di sfruttare un'area superficaria specificata al successivo Art. 2, per una quantità stimata di materiale inerte cavato pari a 270.000 mc, sita in località Monte Calvo, la cui superficie e localizzazione sono individuati nella planimetria allegata al presente capitolato, dietro corresponsione di un canone di affitto annuale di € 10.000,00 (con indicizzazione annuale), per la durata di anni cinque.

Il presente Capitolato è stato approvato dall'Ente concedente con Deliberazione della G.E. n° 10 del 27/07/2017, come modificata dalla DGE n° 11 del 08/06/2018 e confermato con Deliberazione n° 17 del 12/11/2018.

Art. 2. UBICAZIONE, ESTENSIONE E RIFERIMENTI CATASTALI

Il lotto di cui all'art.1 è individuato sulla proprietà dell'Ente ubicata in Località Monte Calvo, e interessa i beni censiti in Catasto Terreni: Foglio 2 Particelle n.52, 530 e 532 per una superficie complessiva di mq. 30.000. Il giacimento da fruttare è individuato nella relazione di stima redatta dall'Ing. Silvio Agelli e individuata come "2° comparto".

Art. 3. DESTINAZIONE URBANISTICA

Nel Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Scandriglia l'area è identificata come ZTO Aree destinate ad attività estrattive, art. 46 NTA" (in allegato il CDU rilasciato dal Comune di Scandriglia).

I vincoli di natura paesistica gravanti nell'area oggetto di concessione in affitto risultano:

- *P.T.P. Regione Lazio – sub ambito 6/1 – Zona A, sottozona A1- art. 18 NTA*
- *P.T.P. Regione Lazio – sub ambito 6/1 – Zona B, sottozona B2- art. 19 NTA*
- *P.T.P.R. Regione Lazio – Tav. A – Paesaggio Naturale Continuità – art. 23 NTA*
- *P.T.P.R. Regione Lazio – Tav. B – Beni d'insieme – art. 136 D.Lgs. 42/04*

Art. 4. SVINCOLO USI CIVICI

Il lotto in Concessione di cui all'art.1 risultava gravato da uso civico; in data 14/06/2000, con Determinazione n° 0651 del Dipartimento Sviluppo Agrario e Mondo Rurale, è stato ottenuto il mutamento d'uso.

Art. 5. DURATA E DECORRENZA DELLA CONCESSIONE

La Concessione in affitto avrà decorrenza dalla data di aggiudicazione definitiva, così come la corresponsione del canone di cui al successivo Art. 7, con la possibilità di esplicito rinnovo, per una sola volta, per la durata di anni 5 (cinque). Il Concessionario, entro sei mesi (6 mesi) prima della scadenza della concessione, provvede, con lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ente Concedente, a chiedere il rinnovo della concessione. In caso di autorizzazione alla proroga dell'attività ai sensi della L.R. n° 17/2004, l'affitto potrà essere prorogato per il periodo di ulteriori anni cinque, ricorrendone le condizioni fissate dalla suddetta L.R.

Art. 6. REQUISITI

Per partecipare alla gara le ditte devono possedere i requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnico-professionali e di ordine generale previsti nel Bando di Gara, allegato alla D.G.E. n° 17 del 12/11/2018 di cui all'Art. 1.

Art. 7. CANONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO – ACQUISIZIONE DI MATERIALE DA PARTE DEL CONCEDENTE

Il canone d'affitto annuo che il concessionario dovrà riconoscere all'Università Agraria di Ponticelli è composto dai due seguenti corrispettivi:

- **un corrispettivo variabile** da corrispondere su base trimestrale determinato in relazione alla quantità di materiale commercializzabile estratto dalla cava, da determinarsi sul prezzo offerto per metro cubo. Il corrispettivo sarà corrisposto all'Ente, a partire dalla data di avvio delle lavorazioni da parte del concessionario; a partire dall'anno solare successivo entro il 20/04, 20/07, 20/10 e il

20/01 di ogni anno. Il corrispettivo sarà determinato mediante conteggio effettuato sulla base di rilievi topografici che la ditta concessionaria dovrà eseguire a propria cura e spese, ogni tre mesi. Tali rilievi dovranno essere sottoposti a verifica dell'Ente Concedente.

- **un corrispettivo fisso - minimo garantito** - di € 10.000,00 che il concessionario sarà tenuto a versare anticipatamente entro 30 gg (trenta giorni) dalla sottoscrizione del contratto di concessione in affitto dell'area e così di seguito ogni anno entro il 31/12. La somma dovuta a titolo di minimo garantito dovrà essere corrisposta in unica soluzione a favore dell'Ente.

Il saldo del materiale in eccedenza rispetto al minimo garantito dovrà essere corrisposto entro la data del 20/01 dell'anno successivo. Il corrispettivo relativo al minimo garantito così come il corrispettivo variabile del materiale scavato sarà aggiornato annualmente nella misura del 100% degli indici ISTAT. Il corrispettivo relativo al minimo garantito dovrà essere corrisposto ogni anno a prescindere dalle lavorazioni di estrazione e dal materiale scavato; pertanto, in caso di estrazione inferiore al detto minimo o di mancata estrazione del materiale di cava, il minimo garantito resterà a beneficio definitivo dell'Ente e non potrà in alcun modo essere computato per gli anni successivi. Il minimo garantito verrà imputato anticipatamente alle lavorazioni ed alle misurazioni e pertanto verrà riferito alla annualità con scadenza 31 dicembre.

Il concessionario dovrà mettere a disposizione dell'Ente concedente, ogni anno ed entro il 28/02 e a titolo gratuito, le attrezzature, la mano d'opera necessaria e il materiale (ghiaia o misto) estratti dalla cava oggetto di concessione (fino a mc 100,00), per l'intera durata del contratto di concessione in affitto, da destinare alla sistemazione e alla manutenzione delle strade rurali di proprietà dell'Ente.

Art. 8. RITARDATO PAGAMENTO

In caso di ritardato pagamento, sulla somma scaduta e non pagata, saranno dovuti, senza necessità di costituzione in mora, gli interessi moratori pari al "Prime Rate" comunicato dall'Associazione Bancaria Italiana, vigente alla data dell'inadempimento. In caso di mancato pagamento delle rate l'Ente potrà rivalersi, sia per il canone, sia per il compenso per la coltivazione e sia per gli interessi moratori, sulla cauzione definitiva, la quale dovrà essere reintegrata entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Art. 9. SUPERFICIE ESCAVABILE

Il Concessionario potrà esercitare l'attività estrattiva durante l'intero periodo della concessione unicamente nell'ambito delle superficie assegnata, individuata all'Art. 2. cartografata indicativamente nella planimetria allegata al presente capitolato e successivamente materializzata e delimitata dal concedente con appositi capisaldi.

L'attività estrattiva dovrà essere esercitata nel rispetto degli elaborati grafici progettuali di cui all'Art. 1.

Il Concessionario nello svolgimento dell'attività estrattiva dovrà attenersi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione regionale (DGR 28/12/2016 n° 802) allegata al presente Capitolato.

Art. 10. ASPETTI AUTORIZZATIVI E PIANO DI COLTIVAZIONE

La ditta Concessionaria prima di avviare l'attività estrattiva, avrà l'obbligo di chiedere, al Comune di Scandriglia, l'autorizzazione.

Il piano di coltivazione dovrà indicare la superficie annua oggetto di lavorazione, che dovrà essere pari a circa metri quadrati 4.000 mq (quattromila), pari a 1/5 della superficie complessiva ancora da escavare, con possibilità di coltivare la superficie residuale dell'anno precedente, se non completata. La superficie annua oggetto di coltivazione non ha rilevanza alcuna rispetto agli obblighi di cui all'Art. 7 e potrà variare nella misura massima del 20%, rispetto a quella indicata nel piano di coltivazione, previa approvazione da parte dell'Ente su richiesta del Concessionario, opportunamente motivata, con l'impegno che tale maggiore superficie escavata venga compensata nell'anno successivo, in modo da riportare la superficie coltivata al valore medio pari a circa 4.000 mq (quattromila) annui.

Art. 11. CONTROLLO DEL MATERIALE TRASPORTATO

Al fine di verificare l'andamento dell'escavazione, l'Ente potrà adottare sistemi di controllo e verifica sulle quantità e qualità dei materiali portati a valle. In particolare il Concessionario dovrà effettuare le operazioni di pesatura e comunicarlo, se richiesto, all'Ente.

Ogni onere sostenuto per le operazioni di pesatura è a carico del Concessionario, senza possibilità

di rivalsa nei confronti dell'Ente. Il controllo verrà effettuato mediante appositi rilevamenti topografici, a carico del concessionario, che potrà essere oggetto di verifica da parte dell'Ente. Le misurazioni del materiale cavato dovranno essere effettuate in contraddittorio tra le parti. La prima misurazione dovrà avvenire non oltre 15 gg (quindici giorni) prima della formale comunicazione all'Ente e al Comune di Scandriglia dell'avvio delle lavorazioni.

Art. 12. CONTROLLO DELLA LAVORAZIONE, VERIFICA DEI LAVORI DI COLTIVAZIONE E RIPRISTINO AMBIENTALE

L'Ente, fatta salva la concorrente attività di vigilanza Regionale ai sensi dell'art. 26, della L.R. n° 17 del 06/12/2004, potrà sempre far controllare da proprio personale tecnico o tecnici appositamente incaricati o commissioni appositamente costituite, le modalità di lavorazione della cava e l'osservanza delle clausole contrattuali. La Ditta non potrà, in alcun modo, impedire il libero accesso alla cava alle persone incaricate dei controlli, che avranno luogo previo avviso da parte dell'Ente al fine di salvaguardare la sicurezza delle persone.

I lavori di coltivazione e di recupero ambientale sono sottoposti a verifica parziale, dopo tre anni dall'inizio delle lavorazioni e a scadenza dell'autorizzazione, secondo le modalità stabilite dall'art. 16 della L.R. n° 17 del 06/12/2004.

Allo scadere del contratto di affitto la ditta concessionaria dovrà, nel termine perentorio di mesi 6, provvedere alla restituzione dell'area di cava completamente ripristinata come da progetto di cui al precedente art. 1, e collaudata ai sensi della L.R. n° 17/2004. In ogni caso, alla cessazione dell'attività estrattiva, a qualsiasi titolo, l'area di cava e le relative pertinenze, dovranno essere riconsegnate all'Ente, libere da persone e cose nel termine perentorio di 30 gg (trenta giorni) dall'avvenuto collaudo.

In caso di inadempienza da parte del concessionario delle operazioni di collaudo, le stesse verranno eseguite a cura dell'Ente concedente prelevando le relative spese dalla cauzione definitiva di cui al successivo art. 20, riservandosi, l'Ente, ogni azione per il risarcimento del danno.

Art. 13. REVISIONE DEL CANONE

Il canone annuo di concessione verrà rivalutato all'inizio di ciascuna nuova annualità, in misura pari alla variazione accertata dall'I.S.T.A.T. dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (N.I.C.) verificatosi nell'anno precedente.

Art. 14. APERTURA E UTILIZZO DELLE STRADE

Contestualmente alla trasmissione del piano di coltivazione, pena la sospensione della Concessione, il Concessionario avrà l'obbligo di presentare il piano di viabilità per l'accesso all'area assegnata. La viabilità interna risulta a totale carico del Concessionario sia in termini realizzativi sia manutentivi.

Allo scadere della concessione la Ditta dovrà lasciare le strade in buon ordine e potrà asportare tutti i macchinari di sua proprietà. Gli eventuali immobili presenti sull'area oggetto di concessione, dovranno essere lasciati nelle condizioni in cui si trovano, senza possibilità di risarcimento. Senza una specifica autorizzazione dell'Ente, attraverso la zona di coltivazione delle cave non potrà essere trasportato materiale proveniente da altre cave.

Art. 15. MATERIALE DI SCARTO

Il materiale di scarto, se non destinato all'effettivo utilizzo e fatto salvo il caso in cui il progetto ne preveda l'uso per la sistemazione ambientale della cava, deve essere sottoposto alle disposizioni in materia di rifiuti previste dalla vigente normativa (D.Lgs 152/2006).

Art. 16. TUTELA IGIENICO-SANITARIA E SICUREZZA

Il Concessionario deve rispettare tutte le norme in materia di tutela igienico-sanitaria e sicurezza sul lavoro e dovrà fornire in fase di aggiudicazione definitiva tutta la documentazione prevista dalla vigente normativa in materia (D.Lgs. 496/96).

Art. 17. RECESSO

Il concessionario potrà richiedere il recesso del contratto di concessione in affitto in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 6 mesi, tramite lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ente concedente e al Comune di Scandriglia (Ente autorizzante) e comporterà in ogni caso il pagamento del relativo canone fino alla data dell'effettiva efficacia del recesso e a corrispondere all'Ente il prezzo del materiale residuale, seppure non scavato come da perizia di stima allegata al progetto di completamento redatto dall'Ing. Silvio Agelli. Sono a carico del concessionario le opere di ripristino del sito, indipendentemente dall'attività estrattiva svolta, anche parziale. In tal caso l'Ente concedente avrà titolo alla escussione della cauzione definitiva. Il concessionario resta, in ogni caso, obbligato all'effettuazione delle opere di recupero ambientale

In caso di forza maggiore, da valutare a giudizio insindacabile dell'Ente, la risoluzione è consentita con preavviso di soli dodici mesi e comporterà in ogni caso il pagamento del relativo canone fino alla data dell'effettiva efficacia della risoluzione.

Il Concessionario dovrà presentare in allegato alla suddetta comunicazione una dichiarazione corredata da una variante al progetto di coltivazione contenente il programma di sistemazione finale dell'area che deve tenere conto degli obblighi relativi al ripristino ambientale previsti dall'atto originario anche in relazione alle interferenze con l'eventuale prosecuzione dell'attività da parte di nuovo concessionario.

In caso di recesso, e comunque in qualsiasi caso, il progetto di coltivazione e tutti gli allegati utilizzati per l'ottenimento delle autorizzazioni alla coltivazione rimangono di proprietà dell'Ente a cui, all'atto della stipula del contratto verranno consegnati al concessionario, in copia cartacea e su supporto informatico, con oneri e spese a carico del concessionario stesso.

Tutti i suddetti allegati e tutte le eventuali integrazioni potranno essere utilizzati gratuitamente dall'Ente o ceduti a terzi.

Art. 18. UTILIZZO MATERIALE ALLA SCADENZA

Tutto il materiale calcareo, in qualsiasi fase di lavorazione, che si troverà giacente sui beni Dell'Ente, allo scadere della presente concessione, rimarrà di proprietà dell'Ente stesso, che potrà commerciarlo liberamente.

Art. 19. CAUZIONE PROVVISORIA

A garanzia della mancata sottoscrizione del contratto per volontà del Concessionario, questi, in fase di gara deve prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo di contratto e verrà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto

Art. 20. CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti la ditta assegnataria presta idonea cauzione definitiva di importo pari a quanto stabilito dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

La cauzione definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione definitiva viene svincolata in unica soluzione contestualmente allo svincolo della cauzione prestata ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 69/78.

Art. 21. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAFFITTO

E' vietata la cessione del contratto. E' altresì vietato qualsiasi forma di subconcessione della cava anche parziale e/o temporanea.

Art. 22. PENALI

Per l'inosservanza dell'obbligo della pesatura del materiale di cui all'Art. 11 della concessione, si applicherà una penale pari ad Euro 500,00. Per l'inosservanza degli obblighi inerenti la superficie massima coltivabile annualmente di cui all' Art. 9 della concessione, si applicherà una penale pari ad Euro 5.165,00. Le parti espressamente fanno salva la risarcibilità di danni ulteriori.

Art. 23. SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO GIURISDIZIONALE DI ATTI PROCEDURA DI GARA

A seguito di sospensione o di annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento, il contratto potrà essere risolto mediante semplice lettera raccomandata a/r da inviarsi dal concedente al concessionario. In tal caso il concessionario nulla potrà pretendere dal concedente a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale.

Art. 24. SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatte salve le sanzioni penali (se il fatto costituisce reato) e le altre sanzioni amministrative previste dalla legge, nel caso di violazione del presente Capitolato, l'Ente, previa diffida, sospende la concessione con immediata cessazione dei lavori, fino al cessare delle cause, fermo restando l'obbligo di versamento del canone contrattuale, nei casi in cui la prosecuzione dell'attività:

- possa pregiudicare la stabilità del suolo
- possa costituire pericolo alla salute
- possa costituire pregiudizio per beni di rilevante interesse storico-culturale-artistico
- possa causare gravi danni ambientali ovvero in caso di:
 - accertato utilizzo di manodopera senza regolare assunzione
 - gravi e reiterate violazioni di norme dirette alla tutela dell'integrità fisica e della salute dei lavori
 - altre situazioni di inosservanza di norme che comportino da parte di Autorità terze o dell'Ente, la sospensione dell'attività

In tutti i casi sopra previsti è fatto obbligo al Concessionario di dare immediata notizia dell'avvenuto accertamento da parte degli organi di vigilanza preposti.

Comporteranno la risoluzione del contratto, con una penale a carico del concessionario pari ad una annualità del canone, oltre ai casi previsti dall'art. 1453 del codice civile previa diffida:

- il mancato reintegro della cauzione nei termini previsti all'Art. 8;
- l'esercizio dell'attività estrattiva al di fuori della superficie concessa di cui all'Art. 9;
- la violazione dell'Art. 21 (divieto di cessione del contratto e subconcessione);
- il mancato pagamento del canone di affitto e del minimo garantito entro 2 mesi dalla scadenza dei termini fissati dagli art. 7;

Art. 25. SUBENTRO

Per garantire continuità alla ricaduta economica dell'affidamento sulla programmazione finanziaria dell'Ente in termini di entrate, in tutti i casi di risoluzione del rapporto concessorio per motivi attribuibili esclusivamente al soggetto concessionario, l'Amministrazione concedente potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 26. SPESE E ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa né eccettuata, compresi gli oneri fiscali, le tasse, le imposte, di qualsiasi natura, presenti e future, sono totalmente a carico del Concessionario. Sono altresì a carico del concedente le spese per la voltura dell'autorizzazione del Comune di Scandriglia e per la convenzione da sottoscrivere.

A carico dell'aggiudicatario sono inoltre:

- la posa dei capisaldi, opportunamente georeferenziati su apposito elaborato grafico, prima dell'inizio delle lavorazioni di escavazione;
- i picchettamenti e le misurazioni di cui al precedente art. 11;
- le spese relative alle prestazioni professionali riguardanti la quantificazione del materiale estratto ed il controllo periodico (trimestrale) dell'estrazione stessa,
- il deposito delle cauzioni di cui all'Art. 19 e Art. 20;
- polizza di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro specifica con massimale minimo di € 3.000.000,00;

- la somma, una tantum, di € 28.990,06 per il rimborso delle spese sostenute dall'Ente per la redazione del progetto di sistemazione della cava e per l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica.

Art. 27. ESONERO RESPONSABILITA'

Il Concessionario è costituito custode del bene concesso ed esonera espressamente l'Ente Concedente da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti cagionati verso terzi o che potessero derivargli da fatti dolosi o colposi di terzi in genere.

Art. 28. RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, valgono le norme di legge vigenti.

Art. 29. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

È obbligatoria la attestazione da parte delle ditte di presa visione dei luoghi di lavoro.

Art. 30. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

*Responsabile Unico del procedimento è l'Architetto Lorenzo Cicolani – Tel. 0765/876773 – Cell. 3473302128
- e_mail: cicolanilorenzo@gmail.com*